



COMUNE DI FRASSILONGO GAMOA' VA GARAI T

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 1/2025 AL P.R.G. PER INEDIFICABILITÀ DELLE AREE AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.P. 15/2015.

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di febbraio alle ore 19:30 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

1 PUECHER Luca	- Sindaco
2 ECCEL Andrea	- Consigliere Comunale
3 FACCHINELLI Lara	- Consigliere Comunale
4 FUCHS Albino	- Consigliere Comunale
5 FUCHS Patrizia	- Consigliere Comunale
6 LANER Angela Giorgia	- Consigliere Comunale
7 LANER Cristian	- Consigliere Comunale
8 MOLTRER Francesco	- Consigliere Comunale
9 OBEROSLER Tiziano	- Consigliere Comunale
10 PAOLI Italo	- Consigliere Comunale
11 PAOLI Martina	- Consigliere Comunale
12 PAOLI Sabrina	- Consigliere Comunale

ASSENTE	
giust	ingiust
X	

Assiste il vicesegretario comunale dott.ssa Alessandra Groff.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Puecher nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 08 dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 2 del 03.05.2018, prima della trattazione del punto si allontanano i Consiglieri Fuchs Albino e Moltrèr Francesco.

OGGETTO: ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 1/2025 AL P.R.G. PER INEDIFICABILITÀ DELLE AREE AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 - "Durata ed effetti degli strumenti urbanistici" - commi 4 e 4 bis, prevede che:

- *"4 Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2;*
- *4 bis Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta."*

Dato atto che al Comune di Frassilongo, nel corso degli anni, dal 2022, sono state presentate delle richieste di inedificabilità ai sensi all'art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Frassilongo e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol per redigere una variante puntuale al PRG volta alla trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015;

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Servizio Urbanistica, ha elaborato la proposta di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Frassilongo, denominata "Variante 01/2025" per l'accoglimento della richiesta di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio";

Visti gli elaborati della variante 01/2025 al Piano Regolatore Generale, tutti in formato digitale pdf, predisposti dal Servizio Urbanistica che firmati digitalmente dall'architetto Claudio Gardelli, Dirigente del Servizio Urbanistica di cui sopra, sono stati acquisiti agli atti del Comune con prot. n. 686 di data 12.02.2026;

Con la presente variante si intende dare riscontro, con un unico procedimento urbanistico, alle richieste pervenute dall'anno 2022 ad oggi, volte a prevedere la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento.

Sulla scorta delle disposizioni contenute nella disciplina urbanistica provinciale, il Comune di Frassilongo ha provveduto all'esame delle istanze relative alla proposta di stralcio dell'edificabilità di aree destinate all'insediamento residenziale con l'imposizione di un vincolo di inedificabilità decennale da riportare in cartografia con uno specifico riferimento normativo e con una nuova destinazione urbanistica ove non sia ammessa l'edificazione (zone a pascolo, zone agricole di tutela ambientale).

Alla data del 16/12/2022 sono pervenute 13 istanze, integrate il 27/10/2025 da 2 istanze ed il 02/02/2026 da 2 istanze, che in sostanza riguardano:

- 13 richieste di stralcio di edificabilità per aree ricadenti in zone miste rurali;
- 2 richieste di stralcio di edificabilità per aree ricadenti in parte in zone miste rurali, in parte in area residenziale di completamento B1;
- 1 richiesta di stralcio di edificabilità per aree ricadenti in parte in zone miste rurali, in parte in verde di tutela degli insediamenti storici, in parte in zone agricole di tutela ambientale, in parte in aree di tutela archeologica;
- 1 richiesta di edificabilità;

- 1 richiesta di cambio di destinazione urbanistica da zone miste rurali a zona residenziale di completamento B1.

La presente variante non ha come oggetto l'introduzione di nuove aree edificabili e tantomeno il cambio di destinazione di zona urbanistica da zone miste rurali a zone residenziali di completamento; pertanto le richieste non strettamente attinenti l'inedificabilità ai sensi dell'art. 45 c. 4 L.P. 15/2015 non sono state valutate.

Per la maggior parte delle particelle fondiarie oggetto di richiesta la verifica condotta ha escluso il loro coinvolgimento in processi di trasformazione edilizia del territorio, appurando che le stesse aree non sono state già utilizzate sotto il profilo edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice, ovvero per il raggiungimento di altri standard edilizi urbanistici. Inoltre alla data di redazione della presente variante le aree interessate dalle richieste non devono essere state oggetto di richiesta di titoli edilizi.

In sintesi, la valutazione ai fini della verifica di ammissibilità della richiesta è stata condotta rispetto i seguenti criteri generali:

1. le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice ovvero per il raggiungimento di altri standard edilizi urbanistici ovvero già dichiarate;
2. l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi (aree ricomprese all'interno di previsioni di piani attuativi o altre condizioni peculiari);
3. le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di previsioni riconducibili a piani sovraordinati;
4. le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area, devono corrispondere ad un disegno urbanistico complessivo, ovvero essere coerenti con le previsioni urbanistiche dell'intorno.

Fatte salve le condizioni sopra elencate intese come fondamentali per le successive verifiche ed ulteriori valutazioni, si è reso necessario individuare dei criteri di valutazione oggettivi che tenessero conto degli effetti sul territorio comunale dello stralcio dell'edificabilità di tali aree, tenendo conto della successiva modifica della destinazione urbanistica dell'area e dell'apposizione di un vincolo decennale all'edificabilità ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. 15/2015.

Pertanto a seconda della localizzazione delle aree soggette a verifica, sono state valutate non soltanto le condizioni oggettive e lo stato dei luoghi, come il rispetto del lotto minimo e la sua conformazione geometrica, ma anche gli esiti di tale processo sul sistema pianificatorio.

Le istanze sono state valutate favorevolmente sulla scorta dei seguenti criteri:

- a. richieste presentate da tutti i proprietari e aventi titolo delle particelle oggetto della richiesta, al momento di presentazione dell'istanza;
- b. richieste relative a lotti marginali di ridotte dimensioni o aventi una conformazione irregolare;
- c. richieste relative ad aree collocate in posizione eccentrica, marginale rispetto all'insediamento consolidato ed in continuità con spazi aperti, agricoli o boschivi;
- d. richieste che non compromettono programmi edilizi di terzi nel caso di lottizzazioni che mantengono le condizioni di attuazione;
- e. richieste per le quali l'inedificabilità salvaguarda la valenza paesaggistica del contesto.

Ed inoltre sono state valutate le seguenti circostanze in riferimento all'attribuzione della nuova destinazione urbanistica:

- nel caso l'area interessata dalla richiesta sia al di fuori di centri abitati o comunque in prossimità di aree aperte, viene considerata prioritaria l'opzione di attribuzione di destinazione urbanistica di aree agricole di tutela ambientale (art. 102 N.A.) o zone a pascolo (art. 105 N.A.);
- nel caso l'area ricada ai margini del tessuto urbano dei centri abitati viene considerata quale opzione coerente con l'assetto del PRG l'attribuzione di una destinazione urbanistica di aree agricole di tutela ambientale (art. 102 N.A.).

In merito all'interferenza delle aree di variante con la Carta di Sintesi della Pericolosità (di cui all'ultimo aggiornamento approvato con Delibere della Giunta Provinciale n.1341 e n.1361 di data 12 settembre 2025), si sottolinea che le trasformazioni urbanistiche della presente variante comportano in via generale un miglioramento dell'esposizione al pericolo trattandosi di aree potenzialmente insediative che vengono

interessate da destinazione agricola e pertanto non edificabili anche trascorsi i dieci anni di vincolo imposto.

Oltre alle modifiche cartografiche, nell'ambito della presente variante sono state modificate anche le Norme di Attuazione all'art. 31 bis, introducendo il comma 2 dove sono elencate le particelle soggette a vincolo di inedificabilità ai sensi della presente variante o la data di entrata in vigore della relativa variante di riferimento per le aree la cui inedificabilità è stata introdotta anteriormente. Sono parte integrante della documentazione di variante gli elaborati Norme di Attuazione stato di Raffronto e Norme di Attuazione stato di Variante.

A seguito delle valutazioni operate e di tutti i criteri sopra esposti la richiesta descritta alla lettera R4 (vedi tabella descrittiva n.1) non ha trovato accoglimento in quanto la richiesta è stata presentata solamente dall'usufruttuario e non dal proprietario della particella fondiaria oggetti di istanza.

Hanno invece trovato riscontro favorevole rispetto ai criteri sopra esposti le richieste descritte alle lettere R1, R2a, R2b, R2c, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11a, R11b, R11c, R12, R13, R14a, R14b, R14c, R14d, R15, R16 che producono lo stralcio dell'edificabilità prevista dal PRG vigente ed istituiscono un vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art 45, comma 4, della L.P. 15/2015, a cui fa riferimento l'articolo 31bis delle Norme di attuazione del PRG.

Di seguito l'esito dell'istruttoria delle richieste pervenute:

NUM. RICHIESTA	PARTICELLA CATASTALE	ESITO ISTRUTTORIA	NUM. VARIANTE	SUPERFICI E (delle aree variate)	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA
R1	p.f. 2008	Accolta	01	mq. 695,71	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R2a	p.f. 2034	Accolta	02	mq. 606,29	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone a pascolo - art. 105 N.A.
R2b	p.f. 2014/1	Accolta	03	mq. 373,48	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R2c	p.f. 2033	Accolta	04	mq. 623,35	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone a pascolo - art. 105 N.A.
R3					
R4	p.f. 96	Non accolta	-	-	-
R5	pp. ff. 770/2, 772/7	Accolta	05	mq. 1430,45	Aree inedificabili con vincolo

					decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R6	pp. ff. 2017, 2019/1	Accolta	06	mq. 1763,69	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R7	p.f. 1962/1	Accolta	07	mq. 516,39	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R8	p.f. 769	Accolta	08	mq. 1059,27	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R9	pp. ff. 1959/1, 1960/1, 1960/2	Accolta	09	mq. 1457,98	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R10	p.f. 2038/3	Accolta	10	mq. 360,92	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R11a	pp. ff. 1673/6, 1675/11	Accolta	11	mq. 708,91	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R11b	pp. ff. parte 1675/13, 1675/19	Accolta	12	mq. 611,38	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.

R11c	pp. ff. 1673/4, parte 1675/13	Accolta	13	mq. 211,27	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R12	pp. ff. 2009/2, 2009/3	Accolta	14	mq. 437,74	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R13	pp. ff. 1579/2, 1580/1	Accolta	15	mq. 460,56	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R14a	pp. ff. 708, parte 710/1	Accolta	16	mq. 843,55	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R14b	p.f. 725/1	Accolta	17	mq. 880,86	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone verde di tutela degli insediamenti storici - art. 114 N.A.
R14c	pp. ff. 762,763	Accolta	18	mq. 973,58	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R14d	pp. ff. parte 767/1, 768,770/1	Accolta	19	mq. 3.664,85	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
R15	p.f. 724/3	Accolta	20	mq. 34,20	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone verde di tutela

					degli insediamenti storici - art. 114 N.A.
R16	parte p.f. 818/7	Accolta	21	mq. 151,85	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone verde di tutela degli insediamenti storici - art. 114 N.A.
	parte p.f. 2751	P.f. di proprietà comunale	22	mq. 64,12	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
	parte p.f. 2501, pp.ff 1962/2, 1962/3	P.f. di proprietà comunale	23	mq. 74,83	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
	parte p.f. 1960/5, parte p.f. 1960/6	P.f. di proprietà comunale	24	mq. 46,65	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
	parte p.f. 2564	P.f. di proprietà comunale	25	mq. 28,87	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.
	parte p.f. 710/2	P.f. di proprietà comunale	26	mq. 74,76	Aree inedificabili con vincolo decennale - art. 31bis N.A. Zone agricole di tutela ambientale - art. 102 N.A.

Le varianti n. 22, 23, 24, 25, 26, elencate nella tabella precedente, non riguardano istanze di trasformazione urbanistica per l'inedificabilità, ma interessano particelle di proprietà del Comune di Frassilongo per le quali, in accordo e su proposta dell'Amministrazione Comunale, si è ritenuto opportuno proporre la modifica cartografica per garantire l'uniformità e la continuità della zona omogenea proposta in variante in seguito all'accoglimento delle richieste da parte dei privati. Le varianti in oggetto sono infatti costituite da superfici di limitata entità, collocate in posizione marginale rispetto alle aree di trasformazione urbanistica oggetto della presente Variante 01/2025 al PRG, che, se non modificate, avrebbero conservato la destinazione di zone miste rurali pur non avendo le superfici

necessarie per l'edificazione e risultando a tutti gli effetti dei relitti disomogenei rispetto all'assetto urbanistico complessivo.

L'accoglimento delle varianti per inedificabilità comporta una riduzione delle aree edificabili ai fini residenziali pari a 16.811,46 mq di zone miste rurali e pari a 1.054,82 mq di aree residenziali di completamento B1, per un totale complessivo di 17.866,28 mq. Complessivamente, ovvero considerando anche le varianti n. 22,23,24,25 e 26 relative alle aree residuali di proprietà comunale con la presente Variante 01/2025 al PRG viene ridotta la superficie di aree edificabili per una superficie pari a mq 18.155,51.

In riferimento alla disamina delle richieste presentate, ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis, della L.P. 15/2015, sarà comunicato ai richiedenti l'esito delle singole valutazioni.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015, la presente variante è riconducibile alle varianti considerate urgenti e non sostanziali, come definite all'art. 39, comma 2, della L.P. 15/2015 e segue la procedura delineata dall'art. 37 della stessa legge urbanistica provinciale in forma semplificata, vale a dire con riduzione a metà dei termini procedurali e prescindendo dalle forme di pubblicità, senza pertanto la necessità di pubblicazione dell'avviso preliminare all'adozione della stessa.

Considerato che le realtà interessate dalla variante 01/2025 al Piano Regolatore Generale, non risultano assoggettate a beni di uso civico e pertanto, ai sensi dell'art.18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" non si rende necessario acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico;

Atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo;

Dato atto che in fase di istruttoria della variante sono stati considerati gli effetti conseguenti all'accoglimento dell'inedificabilità in ordine alle ricadute sul bilancio comunale relativamente alla tassazione sugli immobili;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice - IM.I.S. - vigente alla data di presentazione delle richieste di inedificabilità delle aree – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 26.03.2015;

Dato atto che la suddetta variante 01/2025 al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta a procedura di "Verifica di Assoggettabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2009, nr. 29- 31/Leg., al fine di accertare preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi sull'ambiente e che tale procedura è esplicitata nell'Allegato "Verifica di assoggettabilità";

Preso atto che dalle analisi condotte attraverso il documento "Verifica di assoggettabilità" vi sono sufficienti elementi per ritenere che la variante 1/2025 non produce effetti significativi sull'ambiente, pertanto non è da sottoporre al processo di valutazione strategica prevista dall'articolo 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15- 68/Leg e ss.mm.;

Visto il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la Legge Urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" e ss.mm. ed il regolamento attuativo D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";

Vista la L.P. n. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la

gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chènt Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

visto che le funzioni segretariali nel comune di Frassilongo sono state attribuite al Vicesegretario comunale dott.ssa Alessandra Groff con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 di data 11.08.2025 con decorrenza dal 01.09.2025;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2007, modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 51 del 30.10.2012, n. 30 del 25.09.2013, n. 8 del 23.02.2016 e n. 21 del 03.08.2022;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.1996 e s.m.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22 dicembre 2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028 e il Bilancio di previsione 2026 – 2028 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2026;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dd. 20.01.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026 – 2028;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Vice Segretario comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti n. 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli Scrutatori nominati ad inizio seduta, il Consiglio Comunale:

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, la variante 01/2025 al Piano Regolatore Generale, costituita dai seguenti elaborati tecnici, in formato digitale e firmati digitalmente dal Responsabile del servizio Urbanistica della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 : SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.1 RAFFRONTO
- ALLEGATO 2: SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.1
- ALLEGATO 3: SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.2 RAFFRONTO
- ALLEGATO 4: SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.2
- ALLEGATO 5: SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.A
- ALLEGATO 6: SISTEMA INSEDIATIVO_TAV.SI.AR RAFFRONTO
- ALLEGATO 7: TAV.L.1 LEGENDA
- ALLEGATO 8: NORME DI ATTUAZIONE
- ALLEGATO 9: NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO
- ALLEGATO 10: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- ALLEGATO 11: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

2. di prendere atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi dieci anni non sarà accoglibile alcuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini dell'edificabilità delle aree oggetto della presente variante;
3. di disporre la pubblicazione dell'avviso della adozione della variante al Piano Regolatore Generale su un quotidiano locale, all'albo comunale e sul sito internet del Comune di Frassilongo;
4. di provvedere al deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), e della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione di cui al punto 3) presso gli uffici comunali;
5. di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui al punto 1) e della delibera di adozione della variante al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 37 della L.P. n. 15/2015;
6. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge;
7. di dare atto che la variante 01/2025 non interessa beni gravati da usi civici, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 18 della L.P. 24.06.2005 n. 6;
8. di prendere atto che l'impegno di spesa per i rimborsi IMIS derivanti dal presente provvedimento sarà effettuato con specifica determinazione dirigenziale;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;
- b) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro 60 giorni.
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni;

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luca Puecher

Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Alessandra Groff

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).